

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Massimiliano Robbiani  
Deputato al Gran Consiglio.

### Interrogazione 10 gennaio 2020 n. 7.20

**Richiedenti l'asilo che percepiscono redditi superiori dei nostri cittadini in assistenza, inaccettabile!**

Signor deputato,

prima di entrare nel merito delle sue domande è necessario fare la seguente premessa.

La competenza in materia d'asilo è federale e viene disciplinata dalla Legge federale sull'asilo (LAsi), dall'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) e dall'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

Ai sensi delle stesse, i richiedenti l'asilo vengono attribuiti ai Cantoni (già con una decisione cresciuta in giudicato oppure ancora con un permesso N in caso di procedura ampliata) proporzionalmente alla popolazione residente, secondo una chiave di riparto che per il Ticino è del 4,1%. Dal momento in cui arrivano sul territorio cantonale, i richiedenti l'asilo vengono presi a carico dal Cantone, che riceve un indennizzo forfettario dalla Confederazione per coprire le spese di aiuto sociale, il cui importo viene periodicamente adattato.

Nello specifico sono previsti 2 forfaits:

- il forfait globale 1, destinato ai richiedenti l'asilo (permesso N) per la durata della procedura e alle persone ammesse provvisoriamente (permesso F) fino ad un massimo di 7 anni dalla loro entrata in Svizzera (art. 20 OAsi 2). Dal 1 gennaio 2020 l'importo mensile del forfait globale 1 per il Canton Ticino è di 1'544.--;
- il forfait globale 2, destinato ai rifugiati (permesso B RIF) fino a 5 anni dalla deposizione della domanda d'asilo e ai rifugiati ammessi provvisoriamente (F RIF) fino a 7 anni dall'entrata in Svizzera (art. 24 OAsi 2). Dal 1 gennaio 2020 l'importo mensile del forfait globale 2 per il Canton Ticino è di 1'445.--.

Oltre a questi due forfaits, la Confederazione stanziava un ulteriore forfait di 18'000.-- pro capite (*una tantum*) per ogni permesso F, F RIF o B RIF a copertura dei costi d'integrazione.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle sue domande.

1. **Il nostro Consiglio di Stato ritiene accettabile una simile situazione e disparità di trattamento di reddito tra un richiedente l'asilo e un nostro cittadino Svizzero in assistenza?**

Le prestazioni assistenziali comportano tre principali tipologie di spesa: quelle relative al sostentamento, quelle d'alloggio e, infine, quelle inerenti alla salute.

A livello cantonale, la concessione di prestazioni assistenziali a persone senza domicilio o permesso di dimora assistenziale è disciplinata direttamente dal Consiglio di Stato con il regolamento del 23 gennaio 2007<sup>1</sup>. In particolare sono soggetti alle disposizioni del regolamento i richiedenti l'asilo (permesso N) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F). Sono inoltre previsti degli aiuti per coprire il fabbisogno minimo vitale per le persone che devono lasciare il territorio svizzero. Le entità delle prestazioni assistenziali concesse alle persone con permesso N e F sono esposte nell'art. 9 del sopracitato regolamento, così come segue:

#### **Art. 9 - Entità delle prestazioni assistenziali**

<sup>1</sup>Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell'alloggio e dei costi della salute.

<sup>2</sup>Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

- a) persona sola CHF 500.–
- b) coniugi CHF 750.–
- c) supplemento per 1° figlio minorenni CHF 317.–
- d) supplemento per ogni figlio minorenni, dal 2° in poi CHF 268.–

<sup>3</sup>Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.

<sup>4</sup>Per le spese per l'alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

- a) persona sola CHF 800.–
- b) due persone, allorquando condividono un'unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–
- c) due persone singole CHF 1250.–
- d) tre o più persone CHF 1500.–

<sup>5</sup>Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

<sup>6</sup>Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall'Ufficio.

<sup>7</sup>È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall'Ufficio.

<sup>8</sup>Nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l'importo viene ridotto proporzionalmente.

<sup>9</sup>La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell'errore commesso e del danno causato.

<sup>1</sup> Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007 (RL 143.310).

Per quanto riguarda le persone con domicilio o permesso di dimora assistenziale nel Cantone, esse sono invece sottoposte alla Legge sull'assistenza sociale<sup>2</sup>. Hanno accesso alle prestazioni previste dalla stessa anche le persone che hanno ottenuto lo statuto di rifugiato (permesso B RIF) e le persone con statuto di rifugiato ammesse provvisoriamente (permesso F RIF).

Il Dipartimento della sanità e della socialità emana ogni anno una direttiva concernente l'entità degli importi assistenziali, che per il 2020 prevede i forfait globali<sup>3</sup> presentati nella tabella di cui sotto. L'entità degli stessi, destinati a coprire tutte le spese per il fabbisogno di mantenimento, dipende dal numero di persone appartenenti all'Unità di riferimento (UR).

1 persona	997.–
2 persone	1'525.–
3 persone	1'854.–
4 persone	2'134.–
5 persone	2'413.–
Per ogni persona supplementare	+ 202.–

Gli importi massimi annui concessi per la pigione e le spese accessorie sono stabiliti secondo gli articoli: 22 c) Las, 9 Laps<sup>4</sup>, 10 b) LPC<sup>5</sup>, così come segue:

1 persona sola	13'200.–
2 persone	15'000.–
Più di due persone	18'000.–

I beneficiari hanno inoltre diritto alla copertura del premio di cassa malati e al riconoscimento delle franchigie minime e delle partecipazioni previste dalla LAMal. Per le spese straordinarie sono invece previsti una serie di forfait così come specificati nella direttiva.

Come mostrano i dati, i richiedenti l'asilo non percepiscono delle prestazioni assistenziali superiori rispetto a un cittadino svizzero in assistenza. È inoltre importante, per avere una visione corretta dell'importo destinato alla singola persona, mettere in relazione la somma ricevuta con il numero di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

## **2. Non sarebbe opportuno “fare la voce grossa” in quel di Berna, anche perché stiamo parlando di soldi versati pure dai nostri cittadini ticinesi con le loro imposte?**

L'estratto conto citato nell'interrogazione non si riferisce a prestazioni assistenziali erogate dal Canton Ticino. Non è intenzione del Consiglio di Stato esprimersi in merito.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 9 ore lavorative.*

<sup>2</sup> Legge sull'assistenza sociale (Las) del 8 marzo 1971 (RL 871.100).

<sup>3</sup> Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 del 1 gennaio 2020 (RL 871.115).

<sup>4</sup> Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 (RL 870.100).


<sup>5</sup> Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RS 831.30).

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-ussi@ti.ch)
- Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (dss-urar@ti.ch)